

Urbanistica

Condono, la prescrizione per le somme in più versate per errore parte dall'attestazione del Comune

di Davide Madeddu


17 Ottobre 2023

Il Tar Lazio chiarisce che non si comincia a contare dalla data di presentazione della domanda

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

I tempi della prescrizione relativa al recupero di somme versate erroneamente nell'ambito di un procedimento di condono decorrono dal rilascio dell'attestazione comunale. Con questa motivazione, e con la conseguente restituzione delle somme si è conclusa la contrapposizione, finita davanti ai giudici del Tar di Roma tra un cittadino e l'Agenzia delle entrate. È quanto emerge dalla [sentenza n. 15183/2023](#)). Tutto nasce quando il ricorrente presenta istanza per recuperare le somme in eccedenza, relative a una richiesta di condono, versate nel marzo del 1995. Nel 2013 il rilascio dei titoli in sanatoria. Nel 2014 la richiesta all'Agenzia delle Entrate per il rimborso delle somme in eccedenza a quanto versato, pari a 2.7883,70 euro. Nel 2016 arriva dall'Agenzia delle entrate il diniego. L'istanza viene respinta dall'Agenzia delle Entrate in quanto la domanda sarebbe stata stata formulata "oltre i termini previsti dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47". Il ricorrente chiede quindi l'annullamento dell'atto «assumendone l'illegittimità per difetto di istruttoria - si legge nel dispositivo —per aver l'amministrazione erroneamente inteso che i termini prescrizionali, previsti dall'art. 35 della l. n. 47/1985, cominciassero a decorrere dalla data di presentazione della domanda di condono, anziché dal rilascio dell'attestazione comunale, che quantificando il credito della ricorrente, segna il momento in cui il diritto poteva essere esercitato».

Il 18 settembre 2023, il ricorrente presenta una memoria in cui chiede che venga dichiarata «la cessazione della materia del contendere in relazione al sopravvenuto provvedimento depositato dall'Agenzia il 2 agosto 2023 di sgravio dell'intero importo richiesto in restituzione, insistendo per la sola condanna dell'amministrazione alle spese di lite». I giudici, nel dichiarare «cessata la materia del contendere tra le parti, in relazione all'aver essa ottenuto l'utilità che aveva determinato la proposizione del gravame (la restituzione della somma da costei versata in esubero)» poi sottolineano che: «In relazione alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di lite, il Collegio evidenzia la fondatezza del ricorso, in ossequio a quel consolidato orientamento secondo cui "la decorrenza del termine di prescrizione (di cui si discorre) presuppone - tanto in favore della pubblica amministrazione per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso - che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti».

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE